

COPIA DELIBERAZIONE

Reg. n. 149

**OGGETTO: Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale Anni 2013 – 2014 – 2015 e piano di assunzione del personale per l'Anno 2013.**

**COMUNE DI MUSSOMELI**  
Provincia Regionale di Caltanissetta



**GIUNTA COMUNALE**

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di agosto alle ore 13.30, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' Salvatore	}	<b>SINDACO</b>	
2)	NUCERA Vincenzo.		}	<b>ASSESSORI</b>
3)	SORCE Sebastiano			
4)	=====			
5)	=====			

Con la partecipazione del Segretario Generale F.F. del Comune D.ssa Cordaro Antonina.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## PREMESSO:

-che l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con ledisponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

-che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), per la parte ancora in vigore, che prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

«7. (Comma:- sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; - modificato dall'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220); - modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6/11/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011,dall'art.4 c.103 lett.a) della legge n.183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed infine dall'art.4-ter c.10 del DL n.16/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n.44/2012.);

*“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l’immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate sui mercati regolamentari.*

*Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art.21, comma 3,*

*lettera b), della legge 5 maggio 2009 n.42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.”*

Visto inoltre il comma 6 che prevede l’emanazione di un DPCM dove saranno definiti parametri e criteri di virtuosità con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli Enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente e del suo andamento nel quinquennio precedente;

Preso atto che ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dall’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e come modificato dall’art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente determinata con riferimento all’esercizio precedente (Anno 2012) ed alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011, risulta essere superiore del 50% nonostante che nel corso del 2012 si siano verificate n.5 cessazioni di personale a tempo indeterminato e ciò per la continua riduzione del trasferimento di somme di parte corrente che mantiene alto tale rapporto

CONSIDERATO che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento la dotazione organica attuale determinata ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell’articolo 34 della Legge 27.12.2002, n. 289, a cui si aggiungono i PUC soggetti titolari di contratto di diritto privato a tempo determinato e part-time finanziati per il 90% dalla Regione Sicilia;

ATTESO CHE con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, la legge n.183/2011 (art.4 c.102) ha superato l’interpretazione della Corte dei Conti, Sez. Riunite, fornita con deliberazione n.46/2011, prevedendo che il limite del 20% (ora 40%) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (art.76 c.7 del DL 112/2008, modificato dall’art.14 c.9 del DL 78/2010) si riferisce solo alle assunzioni a tempo indeterminato.

CHE è’ stata estesa agli enti locali la disposizione dell’art.9 c.28 del DL 78/2010, il quale riduce la possibilità del ricorso alle forme contrattuali flessibili nel limite del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;

resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (art.4 ter, c.12 del DL n.16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.44/2012).

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione;

ATTESO CHE ai sensi dell’art.14, comma2, della legge n.122/2010 per il triennio 2012/2014 i trasferimenti erariali saranno notevolmente ridotti, così come i trasferimenti regionali;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni suesposte, di non prevedere assunzioni per il divieto assoluto di cui al sopracitato comma 7 dell’art.76 del D.L. n.112/2008 per l’anno 2013 né per gli anni 2014 - 2015, anche in caso di mancato superamento della percentuale del 50%, in quanto le somme liberate dal personale che cesserà dal servizio saranno utilizzate per far fronte al suddetto taglio al fine di

rispettare i vincoli di finanza pubblica tranne l'eventuale copertura di posti riservati al personale appartenente alle categorie protette che, nel triennio di riferimento, si dovesse rendere necessaria per il mancato rispetto della percentuale riservata dalla legge alle categorie stesse, in quanto escluse dai vincoli in materia di assunzioni, solo nel limite del completamento della quota d'obbligo (Circolare Funzione Pubblica n.6/2009).

DATO ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Collegio dei Revisori per l'accertamento di cui all'art.19, comma 8 della legge n.448/2001;

DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.dell'01.04.1999;

### PROPONE

Per le motivazioni sovra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. APPROVARE il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2013-2014 -2015 come da prospetto che segue:

#### COPERTURA POSTI ANNO 2013

Nessuna previsione di assunzione per l'anno in corso.

#### COPERTURA POSTI ANNO 2014

Nessuna previsione di assunzione per l'anno in corso.

#### COPERTURA POSTI ANNO 2015

Nessuna previsione di assunzione per l'anno in corso.

2. DARE ATTO che l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente determinata con riferimento all'esercizio precedente (Anno 2012) è superiore al 50%

3.DARE ATTO inoltre che, rispetto ai posti coperti nella dotazione organica approvata nell'anno 2003 (G.M. n.187 /2003), questo Ente ha già realizzato una riduzione di n. 28 unità (n.116 posti coperti in organico anno 2003- n.88 posti coperti in organico al 31.12.2012) fissandosi l'obiettivo dell'ulteriore riduzione fino al 2015 non prevedendo turn over per posti che si renderanno vacanti perseguendo così il principio del contenimento della spesa previsto dal citato comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 tranne l'attivazione nel triennio di riferimento di eventuali posti riservati al personale appartenente alle categorie protette in caso di mancato rispetto della percentuale riservata dalla legge alle categorie stesse.

#### **PIANO ANNUALE 2013**

##### **Per l'anno 2013**

-Autorizzare l'impiego dei lavoratori socialmente utili, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.468/97, dando atto che tale impiego non determina l'instaurazione di rapporti di lavoro, ma che è previsto a carico del Comune unicamente l'onere di assicurare gli lsu contro gli infortuni presso l'INAIL e di assumersi l'onere per l'assicurazione RCT. L'autorizzazione all'impiego dei lavoratori socialmente utili per gli anni 2014 e 2015 è subordinata al finanziamento della misura da parte dei competenti organi nazionali e regionali

Autorizzare l'aumento delle ore di part-time ai lavoratori contrattisti e socialmente utili per esigenze istituzionali nel rispetto della soprarichiamata normativa e nei limiti della corrispondente riduzione

delle spese complessive del personale al fine di mantenere in equilibrio la spesa, oltre a non penalizzare i servizi fondamentali dell'Ente.

- Confermare il ricorso al personale contrattista , se già in servizio, in base alla normativa regionale vigente (art.37 L.R. n.9/2013) ed a seguito del finanziamento da parte della regione siciliana e per il periodo dalla stessa autorizzato, secondo le direttive dell'amministrazione e le esigenze espresse dai Responsabili delle Aree e nel rispetto di quanto previsto al comma 400 art.1 L.24/12/2012 N.228 e all'art. 14, comma 24 bis e 24 ter del D.L. N.78 /2010 e s.m.i.;

RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19, comma 8 della legge n.448/2001 ed alle RSU ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1.04.99.

#### LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, espressi nei seguenti termini:

- Il Responsabile dell'Area Amministrativa responsabile del servizio interessato: “parere favorevole”;
- il Responsabile dell'Area Finanziaria responsabile dell'Ufficio di Ragioneria: “parere favorevole”,

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

#### DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.